

# **COMUNE DI OSSANA**

## **STATUTO**

Approvato con del. Cons.5/94 dd. 16.02.1994 – modificata dai provvedimenti nr. 23/94 dd. 17.06.1994 e 51/94 dd. 24.11.1994

Riapprovato con del. Cons. 44/95 dd. 20.12.1995 e modificato con del cons. nr. 12/97 dd. 12.05.1997

### **TITOLO I - I PRINCIPI**

#### **ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. Il Comune di Ossana è ente territoriale autonomo e democratico che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Ha autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito delle leggi e delle norme statali e provinciali sulla finanza pubblica.
2. L'autogoverno della comunità è esercitato secondo i principi e nei limiti della Costituzione e delle leggi, mediante gli organi, gli istituti ed i poteri di cui al presente statuto.
3. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, nonché alle tradizioni locali.
4. Il Comune indirizza la propria azione e gestisce i servizi resi ai cittadini secondo i principi di efficienza, professionalità, imparzialità, trasparenza e partecipazione.

#### **ART. 2 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla comunità di Ossana - Fucine - Cusiano come risulta dall'allegata planimetria "A".
2. Gli organi e gli uffici comunali hanno sede nella Frazione di Ossana.
2. Confina con i territori dei Comuni di: Vermiglio - Peio - Pellizzano - Pinzolo e Carisolo.
3. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli risultanti dall'allegato "B".

### **ART. 3 - FINALITA'**

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione della comunità.
2. In particolare il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini ed obiettivi:
  - a) per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
  - b) per la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico e cooperativo;
  - c) per la tutela e la valorizzazione dell'istituto familiare esaltandone il valore e l'insostituibile funzione;
  - d) per il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, operando per rimuovere le cause di emarginazione con particolare attenzione alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili;
  - e) per la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio al fine di garantire alla comunità locale una migliore qualità della vita;
  - f) per la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
  - g) per la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali;
  - h) per la piena attuazione della partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative.

### **ART. 4 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Regione e con la Provincia Autonoma sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità, e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché alla massima efficienza ed efficacia per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

## **TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI**

### **CAPO I - ORDINAMENTO**

#### **ART. 5 - ORGANI**

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.

### **CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ART. 6 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta direttamente la comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti dagli atti fondamentali e dai documenti programmatici.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune nelle forme previste dal presente statuto.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **ART. 7 - FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo le linee programmatiche per l'attività del Comune ed adottando gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
  - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
  - b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici e del personale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
  - c) ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e dei progetti che costituiscono i piani di investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio

immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;

d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di programmazione economica generale ed a quelli di pianificazione e programmazione attuativa pubblici e privati.

e) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti medesimi.

2. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione e per promuovere l'attività degli organi elettivi per l'attuazione dei documenti programmatici.
3. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi.
5. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed inoltra risoluzioni, mozioni ed ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, interpretando la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla comunità locale.

#### **ART. 8 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO**

1. Il Consiglio Comunale discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neo-eletto.
2. Esercita inoltre le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in particolare per le attività:
  - a) del Sindaco, della Giunta e dell'organizzazione complessiva del Comune;
  - b) delle istituzioni, delle aziende speciali, delle gestioni convenzionate e coordinate, dei consorzi, delle società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti ed interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipi con altri soggetti.
3. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
4. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo statuto ed alla programmazione generale adottata.
5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio può istituire osservatori (al singolare: osservatorio) e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi

anche dell'attività del revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.

### **ART. 9 - ATTI FONDAMENTALI**

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 28, 2° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/2/95 nr. 4/L, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa del Comune.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri Comunali e loro surrogazione.

### **ART. 10 - INIZIATIVA E PROPOSTE**

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri Comunali sono stabilite dal regolamento.

### **ART. 11 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. La prima seduta è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neo-eletto. Qualora il Consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue in ordine di età.
3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Normalmente articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 8 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque

possibile assicurare ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
8. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno otto Consiglieri comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dallo statuto.
9. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno, in via d'urgenza, ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
10. Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivano espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
11. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima della votazione e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
13. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
14. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge od il regolamento, le stesse debbano essere segrete.
15. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
16. Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal regolamento, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

## **ART. 12 - LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI**

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione, revoca dei propri rappresentanti negli enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati, ad esso espressamente riservate dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica, osservando le modalità stabilite dal regolamento e, quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.
3. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta o dal termine di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni successivi alla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza.
4. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo art. 22.
5. La revoca di amministratori di aziende speciali e di altre istituzioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 23.

### **ART. 13 - PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Gli stessi devono necessariamente adottare domicilio legale nel Comune di elezione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
  - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti ed i provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
  - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze e proposte di risoluzioni.
4. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
  - dagli uffici del Comune ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
  - dal Segretario Comunale copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge o dal regolamento.
5. Nei confronti del Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificati motivi è avviata la procedura di decadenza secondo le modalità fissate dal regolamento interno del Consiglio Comunale.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano

efficaci una volta adottata dal Consiglio Comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

7. Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra causa, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
8. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.
9. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata nella misura di Lire 100.000\*\* (centomilalire). **(così modificato con delibera nr. 12/97 del 12 maggio 1997)**

#### **ART. 14 - I GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più anziano (per voti) del gruppo.

#### **ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI**

Il Consiglio Comunale può nominare commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione dovrà riferire al Consiglio. Della commissione possono essere chiamati a far parte anche membri esterni al Consiglio Comunale che siano esponenti delle categorie sociali ed economiche interessate alle problematiche dei lavori della commissione, o che siano dotati di particolari competenze nella materia dei lavori.

#### **ART. 16 - COMMISSIONE STATUTO**

1. La Commissione statuto è istituita dopo la convalida dei Consiglieri e la nomina del Sindaco e della Giunta. La commissione è composta:
  - dal Sindaco;
  - da tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza;

Partecipa alle riunioni della commissione statuto, il Segretario comunale senza diritto di voto.

Nella delibera di nomina della commissione può essere previsto che la stessa abbia facoltà di avvalersi di esperti esterni senza diritto di voto.

## **ART. 17 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI**

Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento. Le norme per il loro funzionamento sono fissate nel regolamento interno del Consiglio Comunale.

## **CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE**

### **ART. 18 - COMPOSIZIONE**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da quattro Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, all'interno del Consiglio Comunale.

### **ART. 19 - RUOLO E COMPETENZE GENERALI**

1. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira il programma del Sindaco discusso ed approvato dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta esercita attività d'iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte e istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
3. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto al Sindaco, al Segretario Comunale, o ad altri funzionari dirigenti.
4. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/95 nr. 4/L, spetta, in particolare, a questa deliberare:
  - a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
  - b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
  - c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto, nel rispetto dei limiti contenuti nei piani e nei programmi deliberati dal Consiglio Comunale;

- d) la somministrazione e la fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo ed i contratti per prestazioni, ancorchè annuali od infrannuali che, per loro natura, siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
  - e) le locazioni attive e passive;
  - f) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
  - g) lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale in base alle disposizioni di legge e degli accordi sindacali, fatto salvo quanto attribuito al Consiglio Comunale ai sensi della lett. c), comma 2, dell'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/2/95 nr. 4/L.; l'approvazione dei bandi di concorso per l'assunzione dei dipendenti e delle relative graduatorie; la presa d'atto delle dimissioni dei dipendenti ed i provvedimenti disciplinari non riservati al Segretario Comunale;
  - h) le variazioni delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale;
  - i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite da apposite norme regolamentari previste dall'art. 7 della L.R. 31.7.1993, n. 13, le indennità ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
  - l) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi dal Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado, comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi, nonchè la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
  - m) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
  - n) l'espressione dei pareri ad enti ed organi esterni al Comune che la legge non attribuisca alla competenza del Consiglio o che lo statuto non attribuisca alla competenza del Sindaco o del Segretario comunale. Restano comunque escluse le risposte per chiarimenti che incidano sulla discrezionalità dell'organo deliberante da inviare alla Giunta provinciale in ordine a deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale, stante la competenza dello stesso in materia.
5. Spetta altresì alla Giunta adottare tutti gli atti deliberativi che comportino impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto riservano agli altri organi del Comune o al Segretario comunale.

## **ART. 20 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione. E' presieduta dal Sindaco o, in sua mancanza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano d'età.
3. Gli Assessori concorrono, con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato ed al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento. Gli Assessori, nel caso di inerzia, inefficacia, inefficienza, di uno o più settori di competenza, ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.

### **ART. 21 - DECADENZA DELLA GIUNTA**

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il relativo documento deve essere depositato presso la segreteria comunale, la quale ne rilascia ricevuta.
4. Entro 15 giorni dal deposito del documento suddetto dovrà essere convocato il Consiglio Comunale per la sua trattazione.
5. Il voto di sfiducia può riguardare solo il Sindaco e l'intera Giunta comunale, non invece nei confronti di singoli Assessori o del solo Sindaco.
6. La seduta del Consiglio comunale per la trattazione della sfiducia viene convocata e presieduta dal Sindaco.
7. La mozione è posta in votazione a scrutinio palese.

### **ART. 22 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI**

1. Le dimissioni dall'ufficio di Assessore sono presentate al Sindaco il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
2. Il Sindaco revoca, con provvedimento motivato, singoli componenti della Giunta, designando il nominativo del sostituto e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza.

### **ART. 23 - NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO**

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, da disposizioni regolamentari.
2. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale, il quale ha il potere-dovere di intervenire durante le sedute di Giunta per rendere il parere di legittimità sulle proposte di delibera, ma può intervenire su altre questioni sostanziali o procedurali solo se richiesto dal Sindaco o dagli Assessori interessati.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

## **CAPO IV - IL SINDACO**

### **ART. 24 - RUOLO E FUNZIONI**

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Nomina, convoca e presiede la Giunta. Convoca e presiede altresì il Consiglio, fissando l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale.
3. Quale presidente del Consiglio Comunale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
4. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale.
6. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

### **ART. 25 - ATTRIBUZIONI**

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze, attribuite dalla legge e dallo statuto:
  - a) presentare al Consiglio Comunale le linee generali dell'azione amministrativa del Comune e riferire annualmente sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli

piani, promuove l'attività della Giunta in attuazione degli indirizzi discussi ed approvati dal Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori;

- b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti tenendo conto delle deleghe rilasciate.  
Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme;
- c) indirizzare agli Assessori ed al Segretario comunale le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune;
- d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi ed istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi approvati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- e) richiedere, tenendo conto dei programmi approvati dal Consiglio, finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad enti pubblici o privati;
- f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
- g) stipulare, in rappresentanza del Comune, i contratti fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 30, comma 7;
- h) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco dalla legge nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, dandone comunicazione allo stesso;
- i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni di agibilità ed abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo statuto non attribuisca alla competenza del Segretario comunale;
- l) rilasciare attestati di notorietà pubblica.

2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori.

3. Il regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e, comunque, entro dieci giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e con gli stessi termini.

5. Quando lo richiedano ragioni particolari, il Sindaco può incaricare, sentito il parere della Giunta, uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto

dell'incarico Sindacale e determina l'eventuale rimborso spese spettante, ai sensi di legge, ai Consiglieri incaricati.

## **ART. 26 - RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore od un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.
4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi e le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia Autonoma ed altri enti pubblici o privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.
5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

## **ART. 27 - POTERI D'ORDINANZA**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti e/o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati; sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento sulla base dei principi contenuti nella L.R. 31.07.1993, n. 13, e negli artt. 92 e 94 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/2/95 nr. 4/L.

### **ART. 28 - IL VICENSINDACO**

1. In caso di assenza od impedimento, il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice Sindaco nominato dal Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore presente più anziano d'età.

## **TITOLO III - ORGANIZZAZIONI**

### **ART. 29 - GLI UFFICI ED IL PERSONALE**

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza ed accessibilità e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento di organizzazione e del personale, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce:
  - a) l'articolazione degli uffici e dei servizi e delle relative funzioni;
  - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
  - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
  - d) le procedure di assunzione e di cessazione dal servizio;
  - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari;
  - f) l'organizzazione ed il funzionamento della commissione di disciplina;
  - g) i criteri per la formazione e l'addestramento.

### **ART. 30 - IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario Comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi del Comune. Dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta, in ogni circostanza, la propria collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della

Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Spetta in particolare al Segretario Comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento:
  - a) predisporre proposte, programmi e progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;
  - b) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.
5. Il regolamento di organizzazione del personale ed il regolamento di contabilità determina l'ambito delle competenze gestorie assegnate al Segretario Comunale.
6. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento. E' membro della commissione di disciplina.
7. Il Segretario roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge. Nei casi previsti dal regolamento, e sempre che non sia incaricato delle funzioni di ufficiale rogante, presiede le commissioni di gara e stipula i contratti.
8. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla leggi e dai regolamenti.

## **TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI**

### **ART. 31 - PRINCIPI**

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge o dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano, in tal modo, essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, accogliendo anche forme spontanee di organizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti ed organismi senza fini di lucro, nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonchè nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standards qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione agli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia e di efficienza.

### **ART. 32 - FORME DELLA GESTIONE**

1. I servizi pubblici possono essere gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa sulle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

### **ART. 33 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI**

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.
2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziari necessarie, stima le entrate previste, nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. Il Presidente dell'azienda o istituzione è nominato dal Sindaco su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità.
5. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, con gli stessi criteri previsti per il Presidente. Esso dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
6. Lo statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
7. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.
8. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
9. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può, revocare il presidente ed i membri

Statuto Comunale di Ossana - vers. 3<sup>^</sup> - 12/5/1997  
del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Giunta Comunale, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

### **ART. 34 - SOCIETA' DI CAPITALI**

1. Il Comune può partecipare o costituire società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce o costituisce la Società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della deliberazione di cui al comma 2, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

## **TITOLO V - FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE**

### **ART. 35 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi ed unioni di Comuni.

### **ART. 36 - CONVENZIONI**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti

privati, stipulate ai sensi dell'art. 84 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 27/02/1995, n. 4/L.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendano utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

### **ART. 37 - PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale e provinciale è deliberata dalla Giunta Comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
  - a) i soggetti partecipanti;
  - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
  - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolarizzazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
  - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
  - f) le eventuali procedure di arbitrato.

### **ART. 38 - CONSORZI**

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire i servizi rilevanti sotto il profilo sociale e/od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, della convenzione costitutiva e dello statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa la Giunta delle questioni trattate nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta o del Consiglio.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

### **ART. 39 - UNIONE DI COMUNI**

1. Il Comune può dar vita ad un'unione con altri Comuni, aventi caratteristiche omogenee e complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire, attraverso la gestione comune, servizi più efficienti alle comunità interessate.
2. In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio Comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

## **TITOLO VI - LA PARTECIPAZIONE**

### **ART. 40 - PARTECIPAZIONE POPOLARE**

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei suoi cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per assicurare l'autonoma espressione delle esigenze delle organizzazioni sociali, il Comune può prevedere forme di consultazione su singole materie e di informazione sull'attività amministrativa.

## **ART. 41 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE**

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative ed operative il Comune prevede e disciplina:
  - a) assemblee pubbliche finalizzate rivolte ai censiti, alle associazioni ed alle categorie;
  - b) Consigli comunali aperti alla partecipazione dei cittadini.
  
2. Il Comune promuove riunioni pubbliche intese a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investano gli interessi collettivi e la tutela dei diritti dei cittadini. Tali forum dei cittadini possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza. Vi partecipano tutti i cittadini in qualsiasi modo interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
  - a) convocazione di appositi incontri (o forum) con la popolazione;
  - b) consultazione delle associazioni e delle categorie economiche;
  - c) indizione dei referendum consultivi.
  
3. L'apporto delle associazioni si esplicita attraverso l'acquisizione di pareri o sollecitando proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività.
  
4. Al fine di promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi o esporre necessità, i cittadini residenti nel Comune possono presentare all'Amministrazione:
  - a) istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
  - b) petizioni, per attivare l'iniziativa degli organi del Comune;
  - c) proposte di deliberazioni sugli atti di competenza del Consiglio.
  
5. Le istanze e le petizioni devono riguardare materie di competenza del Comune, non essere palesemente illegittime, contenere chiaro l'oggetto della richiesta ed essere regolarmente firmate. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta che deve essere comunque resa entro 90 giorni ed espressa in termini precisi anche con riferimento ai tempi in cui gli atti o gli interventi sollecitati potranno realizzarsi. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune. L'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio è esercitata da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune mediante presentazione di proposta di deliberazione, redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa sottoscritta dai richiedenti, secondo modalità stabilite dal regolamento. Il regolamento individua inoltre le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere posta in discussione dal Consiglio entro tre mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata. La proposta deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari per eventuali audizioni in corso d'istruttoria. Non sono ammesse istanze, petizioni, proposte su materie per le quali non è proponibile il referendum.

## **ART. 42 - RAPPORTI FRA IL COMUNE E LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE -**

1. Il Comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste dall'art. 93, comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/2/1995 nr. 4/L, ed in particolare quelle costituite per la tutela dei soggetti più deboli della società, dell'ambiente, per la valorizzazione del lavoro giovanile e per la parità di diritti per la donna e per la valorizzazione della famiglia.
2. In tale ambito il Comune riconosce e favorisce le associazioni ed assicura la loro partecipazione alla vita del Comune. L'Amministrazione comunale si basa in tale ambito sul principio della sussidiarietà.
3. Fermo restando il carattere di volontariato nell'attività delle associazioni, possono attuarsi le seguenti forme di partecipazione:
  - a) accesso ai relativi atti ed informazioni nonché ai relativi servizi e strutture del Comune;
  - b) partecipazione delle associazioni al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi delle rispettive associazioni;
  - c) possibilità di delega di funzioni comunali alle suddette associazioni a mezzo di convenzioni come pure la loro partecipazione all'amministrazione di istituzioni, nonché la rappresentanza delle medesime in organismi e commissioni.
4. Il Comune assicura l'indipendenza, la libertà ed il pari trattamento delle citate associazioni.

## **ART. 43 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM**

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio Comunale.
3. Possono richiedere il referendum:
  - a) almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) il Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. I referendum possono avere ad oggetto proposte di deliberazione di iniziativa popolare, proposte di revoca di deliberazioni del Consiglio, ovvero esprimere indirizzi su orientamenti o scelte di competenza del Comune.
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) il documento programmatico preliminare della Giunta Comunale;
  - b) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza ed in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
  - c) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
  - d) il regolamento del Consiglio Comunale;
  - e) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
  - f) le imposte ed i tributi comunali;

- g) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.
6. La proposta di referendum è articolata in unica domanda formulata in modo breve e chiaro.
  7. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento.
  8. Entro trenta giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato, formato da tre garanti ed eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in modo che venga garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi del Comune.
  9. Il Consiglio Comunale, sulla base del parere fornito dal comitato, delibera l'ammissibilità del referendum con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui intenda discostarsi dal parere fornito dal comitato, il Consiglio comunale deve adottare un'apposita motivata deliberazione.
  10. Entro novanta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la segreteria comunale il numero prescritto di firme autenticate.
  11. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.

#### **ART. 44 - EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
2. Il regolamento prevede i poteri dei Consiglieri Comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
3. Il Consiglio Comunale prende atto del risultato del referendum ed informa la propria attività alla volontà popolare.
4. Il referendum non ha luogo qualora il Consiglio Comunale deliberi nel senso richiesto dai firmatari entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

#### **TITOLO VII - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

##### **ART. 45 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI**

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di sessanta giorni, salvo i casi in cui un diverso termine sia fissato dalla legge o dai

regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio Comunale determina con regolamento:
  - a) in quali casi il termine possa essere prorogato, sospeso od interrotto e con quali modalità;
  - b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
  - c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
  - d) le regole di trasparenza per i procedimenti, qualora esse non siano già compiutamente disposte dalla legge o da altro regolamento.

#### **ART. 46 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il termine di cui all'art. 45, 1° comma, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. Nel caso in cui non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto, con un proprio atto, delle ragioni del ritardo.

#### **ART. 47 - TRATTAZIONE DELLE PRATICHE**

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che la stessa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse renda impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al Segretario Comunale ed alla Giunta per i provvedimenti di competenza.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'ufficio competente.
3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato da inserire tra gli atti della procedura.
4. Agli stessi principi si attengono gli uffici comunali per l'istruttoria al fine del pagamento dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del Comune.

#### **ART. 48 - ADEMPIMENTI ISTRUTTORI**

1. Il responsabile del procedimento e l'Amministrazione comunale in generale richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni.
2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto nel quale sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate. Fino ad avvenuta presentazione della documentazione integrativa richiesta il termine di cui all'art. 46, 1° comma, viene sospeso.

3. Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione Comunale sia già in possesso.

#### **ART. 49 - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari dell'atto e degli interessati secondo i principi stabiliti dalle leggi in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento alla L.R. 31.07.1993, n. 13.
2. Fermo restando quanto disposto al precedente comma e le condizioni di maggior favore eventualmente ricorrenti, il procedimento è informato al rispetto del contraddittorio e garantisce la partecipazione dei soggetti, nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti da:
  - a) avviso scritto personale in ordine all'avvio del procedimento, fatte salve le eccezioni di legge;
  - b) audizione personale o di un rappresentante delegato sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento, nonché diritto di presenziare alle ispezioni ed agli accertamenti;
  - c) visione degli atti ed estrazione di copie nei limiti di legge e di regolamento;
  - d) comunicazione, con avviso scritto personale, fatte salve le eccezioni di legge, del provvedimento assunto dall'Amministrazione.

### **TITOLO VIII - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITA'**

#### **CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 50 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Consiglio Comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

## **ART. 51 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI**

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, il quale comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento, incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
2. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

## **CAPO II - AUTONOMIA FINANZIARIA**

### **ART. 52 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE**

1. Il Comune promuove iniziative ed orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale dell'equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie ed agevolando le fasce più deboli.
2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti ed alle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
4. La Giunta comunale assicura agli uffici del Comune la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

### **ART. 53 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI**

1. Il Sindaco e la Giunta attivano tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclarata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.

### **CAPO III - CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

#### **ART. 54 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni od acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
2. La Giunta comunale adotta gli atti per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari.
3. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adottano i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrano adeguate garanzie di affidabilità.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato od uso gratuito; le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse pubblico e concesse dalla Giunta, una volta acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio Comunale.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio per gli immobili, nel caso in cui non vi sia già previsione a bilancio, e dalla Giunta negli altri casi, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

### **CAPO IV - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E RENDICONTO DELLA GESTIONE**

#### **ART. 55 - IL REVISORE DEI CONTI**

1. Il Revisore è organo ausiliario tecnico-consultivo del Comune ed è eletto dal Consiglio Comunale in conformità dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al proprio incarico. Qualora durante il triennio il Revisore venga a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione, avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo del triennio.

3. Il compenso spettante al Revisore è deliberato all'atto della nomina, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L.
4. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; i Consiglieri regionali. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente; è altresì incompatibile con la carica di amministratore di Enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza comunale.
5. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
7. Il revisore dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

#### **ART. 56 - RENDICONTO DELLA GESTIONE**

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprimono le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale nell'anno successivo, entro il termine stabilito dalla legge, in seduta pubblica con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

#### **CAPO V - APPALTI E CONTRATTI**

#### **ART. 57 - PROCEDURE NEGOZIALI**

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività

istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Nell'affidamento di incarichi professionali il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati su capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata.
3. Gli incarichi, di norma, sono affidati con il criterio della rotazione tenuto conto delle specifiche qualità e competenze professionali dei diversi professionisti.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intenda perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma, e le sue clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma di Trento e le ragioni che ne sono alla base.
5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.
6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere ad essenziali principi di economicità e trasparenza.
7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e/o di richiederne copia previo pagamento del costo di riproduzione degli stessi.
8. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

## **CAPO VI - CONTROLLO DI GESTIONE**

### **ART. 58 - FINALITA'**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione oltre agli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso in cui attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, il Sindaco, sentita la Giunta, propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

## **TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 59 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni ed integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.
2. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.
3. Il Consiglio approva, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti previsti dallo statuto medesimo.